

materia di qualità, sicurezza ed efficacia e, in particolare, quelli stabiliti nella Sezione 4 della Parte II dell'Allegato I alla direttiva 2001/83/CE, come emendata dalla direttiva 2003/63/CE.

- iii) Le istituzioni competenti della Repubblica di Lituania hanno accertato esse stesse che i documenti relativi al medicinale «Grasalva» non contenevano alcuna informazione relativa ad esami preclinici o clinici svolti in conformità alla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato I alla direttiva 2001/83/CE, come emendata dalla direttiva 2003/63/CE, riguardante la conformità del medicinale «Grasalva» con i requisiti di sicurezza ed efficacia applicati ad analoghi prodotti biologico-farmaceutici.
- iv) L'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio per il medicinale «Grasalva» non adempie i requisiti previsti dalla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato I alla direttiva 2001/83/CE, come emendata dalla direttiva 2003/63/CE, con il risultato che, a partire dalla summenzionata data di adesione, tale medicinale può essere collocato sul mercato soltanto qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio ad esso relativa sia stata concessa essenzialmente ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2309/93 (applicato fino al 20 novembre 2005) oppure dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 (applicabile a partire dal 21 novembre 2005).

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

(²) Direttiva della Commissione 25 giugno 2003, 2003/63/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 159, pag. 46).

(³) Regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).

(⁴) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-356/08)

(2008/C 247/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, A. Böhlke, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank sul quale siano versati gli onorari delle prestazioni in natura delle casse di assicurazione malattia, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'obbligo di aprire un conto sul quale siano versate tutte le prestazioni in natura delle casse di assicurazione malattia è sproporzionato rispetto all'esigenza di garantire il calcolo e il prelievo corretti dei contributi che i medici stabiliti nell'Alta Austria devono versare all'ordine dei medici. Le disposizioni controverse rappresentano quindi una restrizione ingiustificata a tre libertà fondamentali garantite dal Trattato CE: la libertà di stabilimento dei medici stabiliti in altri Stati membri e delle banche, la loro libera prestazione dei servizi nonché la libera circolazione dei capitali.

Ricorso proposto il 4 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-357/08)

(2008/C 247/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Zavvos, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE (¹), che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2005/14/CE nel diritto interno è scaduto l'11 giugno 2007.

(¹) GU L 149 dell'11 giugno 2005, pagg. 14-21.

Ricorso proposto l'8 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-368/08)

(2008/C 247/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e I. Dimitriou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE (¹), sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 19, n. 1, di tale direttiva;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/35/CE nel diritto interno è scaduto il 30 aprile 2007.

(¹) GU L 143 del 30 aprile 2004, pagg. 56-75.

Ordinanza del presidente della Corte 30 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

(Causa C-315/07) (¹)

(2008/C 247/20)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Ordinanza del presidente della Corte 3 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — M.C.O. Congres/Suxess GmbH

(Causa C-476/07) (¹)

(2008/C 247/21)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.